X LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, ANTONUCCI, BONSIGNORE, BORTOLANI, BRUNI FRANCE-SCO, CACCIA, CAMPAGNOLI, CAVIGLIASSO, FRASSON, LOIERO, NUCCI MAURO, PELLIZZARI, PIREDDA, RABINO, RINALDI, VAIRO, VITO, VOLPONI, ZAMPIERI, ZARRO, ZUECH

Presentata il 9 novembre 1989

Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente la graduazione delle pene pecuniarie relative alla violazione dell'obbligo per i commercianti di rilasciare lo scontrino fiscale

Onorevoli Colleghi! — Come vi è ben noto, la legge 26 gennaio 1983, n. 18, ha introdotto, fra l'altro, l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

L'esperienza di questo primo periodo di applicazione ha posto in evidenza alcune anomalie che meritano nuove riflessioni e conseguente adozione di provvedimenti di modifica.

In tale senso le organizzazioni di categoria hanno sottolineato tale esigenza e di essa ci rendiamo portavoce per proporre una prima revisione della normativa in atto.

L'articolo 2, primo comma, della legge succitata recita:

« In caso di mancata emissione dello della norma stessa, c scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corricazione delle penalità.

spettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario ».

Ne consegue che per effetto di tale norma, *stricto iure*, è soggetto a pari pena pecuniaria chi omette l'emissione di uno scontrino di lire 200 come chi omette tale emissione per uno scontrino di lire 2 milioni.

La norma è quindi palesemente punitiva per le aziende che trattano prodotti poveri (per esempio: panetterie, bar, ecc.).

Non è chi non veda, quindi, l'iniquità della norma stessa, che merita una diversa formulazione per graduare l'applicazione delle penalità.

Parimenti, appare eccessivo il dettato del predetto articolo 2 della citata legge 26 gennaio 1983, n. 18, là dove prevede che per tre distinte violazioni dall'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commessi in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

È accaduto che per l'evasione di tre scontrini per un valore complessivo di lire 4.500 di pane (IVA evasa lire 90) il titolare della licenza ha dovuto chiudere il negozio per 23 giorni dopo aver pagato tre sanzioni da lire 150.000.

Appare quindi indispensabile introdurre un correttivo alla predetta norma.

Vi proponiamo pertanto di approvare la seguente proposta di legge. X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:
- « In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, si applica la pena pecuniaria di 100 volte il valore dell'IVA evasa. Le pene suddette sono ridotte ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è stato consegnato al destinatario ».
- 2. Il quarto comma dello stesso articolo 2 della legge n. 18 del 1983, è sostituito dal seguente:
- « Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio per un importo complessivo di IVA evasa superiore a lire 100.000, l'autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta per un periodo di 10 giorni, che è aumentata di un giorno ogni lire 10.000 di IVA evasa ».